

## Circolare Mensile n. 10 di ottobre 2019

### OTTOBRE 2019: NOVITÀ.....3

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Omessa presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in presenza di fatture elettroniche od operazioni transfrontaliere - Comunicazioni ai contribuenti .....              | 3  |
| 2  | Fatturazione elettronica - Servizio di consultazione - Proroga del termine per l'adesione .....  | 4  |
| 3  | Distributori di carburante - Trasmissione telematica dei corrispettivi.....  | 4  |
| 4  | Trasmissione telematica dei corrispettivi - Importi pagati mediante <i>ticket restaurant</i> - Rivendita di documenti di viaggio.....  | 5  |
| 5  | Trasmissione telematica dei corrispettivi - Soggetti che adottano il metodo della ventilazione .....   | 6  |
| 6  | Distributori automatici - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Requisiti .....  | 7  |
| 7  | Visto di conformità per la compensazione dei crediti imposte dirette - Esonero per il regime premiale ISA - Ambito applicativo .....   | 7  |
| 8  | <i>Start up</i> innovative - Agevolazioni - Modifiche alla disciplina.....   | 8  |
| 9  | Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio - Proroga all'esercizio 2019.....   | 10 |
| 10 | Dematerializzazione dei giustificativi delle note spese - Chiarimenti.....   | 11 |
| 11 | <i>Split payment</i> - Variazioni IVA in diminuzione - Penalità trattenute al fornitore - Assenza in fattura del codice identificativo di gara (CIG) - Verifica sull'aliquota IVA applicata..... | 11 |
| 12 | Trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio ed erronea duplicazione - Note di variazione a storno di fatture già emesse in formato cartaceo.....                                       | 12 |
| 13 | <i>Bike sharing</i> - Riconducibilità ai servizi elettronici resi a committenti privati - Esclusione - Modalità di certificazione dei corrispettivi .....  | 12 |
| 14 | Iper-ammortamenti - Scaffalature dei magazzini autoportanti - Coefficiente di ammortamento ..  | 13 |
| 15 | Super-ammortamenti - Cabine balneari in legno rimosse ogni fine stagione .....   | 13 |
| 16 | Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica da parte dei soci alla società - Esclusione .....  | 14 |
| 17 | Detrazione d'imposta per l'acquisto dell'unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese - Chiarimenti .....   | 14 |
| 18 | Divieto di distribuzione degli utili per gli enti non commerciali .....  | 14 |
| 19 | Bar didattico all'interno di un istituto superiore - Natura non commerciale dell'attività .....  | 15 |
| 20 | Eliminazione di attività rivelatesi inesistenti - Deducibilità .....   | 15 |
| 21 | Fallimento - Esigibilità differita - Prestazioni effettuate prima dell'apertura della procedura con incasso del corrispettivo nel corso della stessa .....                                       | 16 |
| 22 | Contributo straordinario per l'iscrizione ad un campionato sportivo - Non assoggettabilità ad IVA.....   | 16 |
| 23 | Altri soggetti abilitati all'assistenza presso le Commissioni tributarie - Elenco .....  | 17 |
| 24 | Dichiarazione di successione - Aggiornamento del modello.....  | 17 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 25 | Versamento dei tributi per i servizi ipotecari - Nuove modalità dal 2020 .....                                   | 18 |
| 26 | Spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina - Concessione di un contributo a fondo perduto .....  | 18 |
| 27 | Buono mobilità per la rottamazione di veicoli.....   | 19 |
| 28 | Trattamento dei compensi da lavoro autonomo corrisposti a non residenti in Italia in presenza di base fissa..... | 19 |

---

|     |  |
|-----|--|
| 1   | <p><b>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE ELETTRONICHE OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b></p>  |
|     | <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2019 n. 736758 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione del soggetto passivo IVA e della Guardia di Finanza le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre del 2019, risultano emesse fatture elettroniche o comunicate operazioni transfrontaliere ma non risulta pervenuta alcuna comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 21-<i>bis</i> del DL 78/2010.</p>   |
| 1.1 | <p><b>TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette all'indirizzo PEC dei soggetti passivi interessati una comunicazione contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;</li> <li>• numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;</li> <li>• codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;</li> <li>• modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;</li> <li>• invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul> <p><b>Informazioni di dettaglio</b></p> <p>All'interno del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;</li> <li>• dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo fattura;</li> <li>- tipo documento;</li> <li>- numero fattura/documento;</li> <li>- data di emissione;</li> <li>- identificativo cliente/fornitore;</li> <li>- imponibile/importo;</li> <li>- aliquota IVA e imposta;</li> <li>- natura operazione;</li> <li>- esigibilità IVA;</li> </ul> </li> <li>• dati relativi al flusso di trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificativo Sdl/<i>file</i>;</li> <li>- data di invio e numero della posizione del documento all'interno del <i>file</i>;</li> <li>- data di consegna della fattura.</li> </ul> </li> </ul> |
| 1.2 | <p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul>   |
| 1.3 | <p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</b></p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, be-</p>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <p><i>segue</i></p> | <p>neficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72;</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>   |
| <p><b>2</b></p>     | <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE</b></p>  |
|                     | <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 738239, è stato prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.</p>  |
| <p><b>2.1</b></p>   | <p><b>NUOVO TERMINE</b></p> <p>Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fornito dall'Agenzia delle Entrate, è stato prorogato dal 31.10.2019 al 20.12.2019.</p> <p>I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 20.12.2019 potranno quindi procedere alla consultazione e all'acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019.</p>  |
| <p><b>2.2</b></p>   | <p><b>MOTIVAZIONI DELLA PROROGA</b></p> <p>Le motivazioni del differimento vanno ricercate nella necessità di meglio "<i>recepire dal punto di vista tecnico e strutturale</i>" le disposizioni contenute nell'art. 14 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), che prevedono l'integrale memorizzazione dei dati dei <i>file</i> delle fatture elettroniche.</p> <p>È opportuno, infatti, sottolineare che in caso di mancata adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver recapitato la fattura al destinatario, dovrebbe procedere alla cancellazione dei dati del <i>file</i> e alla memorizzazione dei soli "dati fattura", ovvero i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione (di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72).</p> <p>Lo scenario pare mutato a seguito della modifica dell'art. 1 del DLgs. 127/2015 operata dal suddetto DL 124/2019. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, la memorizzazione di tutti i dati delle fatture elettroniche, ivi compresi quelli "descrittivi" di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, al fine di consentirne l'utilizzo da parte della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei propri compiti di polizia economica e finanziaria, e da parte dell'Agenzia delle Entrate e della stessa Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</p> <p>L'ampliamento del perimetro di utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per gli scopi suddetti, deve peraltro essere attuato attraverso l'adozione di "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati</i>" e "<i>sentito il Garante per la protezione dei dati personali</i>" (art. 1 co. 5-<i>ter</i> del DLgs. 127/2015). Il prolungamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione si è reso, dunque, necessario al fine di attendere che vengano definite con l'Autorità Garante le misure di garanzia richieste.</p> |
| <p><b>3</b></p>     | <p><b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</b></p>   |
|                     | <p>Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 412, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro sintetico degli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi applicabili alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati.</p>  |
| <p><b>3.1</b></p>   | <p><b>CESSIONI DI CARBURANTE AI DIPENDENTI TRAMITE CARTE AZIENDALI</b></p> <p>In particolare, la risposta prende in esame il caso di una società che, nell'ambito di un contratto di <i>netting</i>, fornisce carte aziendali per i rifornimenti di carburante ai pro-</p>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <p><i>segue</i></p> | <p>pri dipendenti, privati consumatori. I corrispettivi dovuti da questi ultimi vengono tratti dal “cedolino paga”.</p> <p>Per quanto concerne gli obblighi di certificazione, l’Agenzia precisa che occorre distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’operazione effettuata dal gestore degli impianti di distribuzione nei confronti della società cliente;</li> <li>• la cessione del carburante dalla società ai propri dipendenti.</li> </ul> <p>Nel primo caso, l’operazione deve essere documentata mediante fattura (in formato elettronico); nel secondo caso, gli obblighi di certificazione devono essere verificati tenendo conto del nuovo regime di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’art. 2 del DLgs. 127/2015.</p>  |
| <p><b>3.2</b></p>   | <p><b>OBBLIGHI CONNESSI ALLE CESSIONI DI CARBURANTI VERSO PRIVATI</b></p> <p>Per determinare le corrette modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburanti verso privati occorre tenere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, che prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità delle operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, salvi gli esoneri previsti dal DM 10.5.2019;</li> <li>• l’art. 2 co. 1-<i>bis</i> del medesimo decreto, che detta una specifica disciplina per le cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti per motori, stabilendo che, per queste ultime, l’obbligo di trasmissione telematica si applica in via anticipata dall’1.7.2018;</li> <li>• il provv. 28.5.2018 n. 106701 che, in attuazione dell’art. 2 co. 1-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, limita l’applicazione anticipata dell’obbligo (dall’1.7.2018) ai soli distributori ad elevata automazione, stabilendo che per le altre tipologie di distributori l’obbligo entrerà in vigore secondo la decorrenza prevista da un successivo provvedimento, purché non oltre l’1.1.2020;</li> <li>• l’art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, che esonera dai nuovi adempimenti telematici le operazioni già escluse dall’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, comprese, dunque, le cessioni di carburanti per autotrazione a privati di cui alla lett. b) di tale disposizione.</li> </ul> <p>Sulla base di tale quadro normativo, l’Agenzia chiarisce che, fino al 31.12.2019, soltanto gli esercenti impianti ad elevata automazione sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>Le cessioni di altri tipi di carburanti per autotrazione, invece, sono escluse dall’obbligo, applicandosi, in tal caso, la disciplina generale di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e, dunque, i relativi esoneri di cui al DM 10.5.2019.</p> <p>La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi da parte dei distributori sono obbligatori, invece, per le cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione, ove si tratti di operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (fatto salvo, fino al 31.12.2019, l’esonero disposto dall’art. 2 del DM 10.5.2019 per le operazioni effettuate in via marginale rispetto alle cessioni di benzina e gasolio).</p> <p>Con riferimento al caso specifico, dunque, la società che fornisce carburanti per autotrazione nell’ambito di un contratto di <i>netting</i> ai propri dipendenti, non gestendo direttamente impianti ad elevata automazione, non è tenuta a memorizzare e a trasmettere i relativi corrispettivi.</p> <p>Resta fermo l’obbligo di annotazione degli stessi sull’apposito registro, nonché la possibilità di effettuare l’invio dei dati su base volontaria.</p> |
| <p><b>4</b></p>     | <p><b>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPORTI PAGATI MEDIANTE TICKET RESTAURANT - RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO</b></p>   |
|                     | <p>Con le risposte a interpello 7.10.2019 n. 394 e 23.10.2019 n. 419, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle corrette modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quanto concerne:</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi pagati mediante <i>ticket restaurant</i>;</li> <li>• le operazioni di rivendita di titoli di trasporto.</li> </ul>   |
| 4.1          | <p><b>IMPORTI DEI TICKET RESTAURANT INCLUSI NELLA TRASMISSIONE</b></p> <p>Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, i soggetti passivi IVA che ricevono il pagamento di corrispettivi mediante <i>ticket restaurant</i> e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015 devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilasciare il documento commerciale al momento di ultimazione della prestazione di servizi resa;</li> <li>• includere i corrispettivi pagati mediante i <i>ticket</i> nell’ammontare complessivo giornaliero dei dati da inviare in via telematica.</li> </ul> <p>Ciò anche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il corrispettivo si considera non incassato al momento in cui la prestazione è ultimata (in quanto il pagamento è avvenuto mediante <i>ticket</i>);</li> <li>• lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni.</li> </ul> <p>Tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta duplicazioni, in quanto l’IVA a debito dovrà essere computata una sola volta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, tenendo conto del momento in cui, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si è verificata l’esigibilità dell’imposta.</p> <p>Pertanto, in relazione alle somministrazioni di alimenti e bevande pagate tramite <i>ticket restaurant</i>, l’IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si è verificato il pagamento del controvalore del buono da parte della società emittente;</li> <li>• è stata emessa la fattura, se ciò avviene anteriormente al pagamento.</li> </ul> <p>Secondo quanto precisato con le risposte 394/2019 e 419/2019, dunque, in caso di disallineamenti tra i corrispettivi trasmessi in via telematica e l’imposta calcolata in sede di liquidazione periodica dall’esercente, l’Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell’imposta individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.</p> |
| 4.2          | <p><b>RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO ESCLUSI DALLA TRASMISSIONE</b></p> <p>È stato altresì chiarito che, per la rivendita di titoli di viaggio (es. biglietti o abbonamenti degli autobus), non vi è l’obbligo di emissione del documento commerciale. I relativi importi, infatti, non devono essere oggetto di memorizzazione, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’IVA è assolta dal gestore del servizio di trasporto (art. 74 del DPR 633/72);</li> <li>• al rivenditore spetta il solo aggio, che viene documentato separatamente mediante fattura emessa nei confronti del gestore del servizio medesimo.</li> </ul> <p>Per tale ragione, i registratori telematici non sono muniti di funzioni specifiche per la rilevazione dei corrispettivi relativi ai biglietti di trasporto.</p>  |
| 5            | <p><b>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - SOGGETTI CHE ADOTTANO IL METODO DELLA VENTILAZIONE</b></p>  |
|              | <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420 sono state chiarite le modalità di emissione del documento commerciale da parte dei soggetti che, esercitando attività di commercio al dettaglio di beni con aliquote diverse, hanno scelto di avvalersi del metodo della ventilazione dei corrispettivi.</p>   |
| 5.1          | <p><b>VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p>In applicazione del metodo della ventilazione, determinate categorie di commercianti al minuto, individuate dal DM 24.2.73 n. 3495, possono annotare l’ammontare globale dei corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquota e provvedere successivamente alla ripartizione degli importi sulla base della percentuale di composizione degli acquisti effettuati nell’anno.</p> <p>I soggetti che si avvalgono di tale metodo, dunque, possono non disporre di sistemi idonei a rilevare le aliquote IVA applicabili all’atto della cessione dei singoli beni. Ciò</p>  |



|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | pone il problema della corretta compilazione del documento commerciale, in quanto quest'ultimo, in base a quanto previsto dal <i>layout</i> allegato al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, deve riportare anche l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione.   |
| <b>5.2</b>   | <p><b>MODALITÀ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE</b></p> <p>Con la risposta a interpello 420/2019, l'Agenzia delle Entrate riconosce ai soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione la possibilità di emettere il documento commerciale anche senza l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile alla singola cessione di beni, purché nel medesimo documento sia indicata, quale causa di esclusione dall'imposta, la codifica "AL-Altro non IVA".</p> <p>In ogni caso, tali soggetti devono segnalare l'applicazione della ventilazione nell'ambito del <i>file</i> xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare, mediante apposita stringa informatica.</p>  |
| <b>6</b>     | <p><b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REQUISITI</b></p> <p>Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 413, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, specificamente previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici.</p>   |
| <b>6.1</b>   | <p><b>DEFINIZIONE DI "DISTRIBUTORE AUTOMATICO"</b></p> <p>In base a quanto disposto con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936, rientrano nella definizione di "distributore automatico", ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, gli apparecchi che presentano specifiche caratteristiche.</p> <p>In particolare, è necessario che tali apparecchi erogino beni e servizi, direttamente o indirettamente (ad esempio, consentendo la ricarica di "chiavette" o "card" da utilizzare in altri apparecchi) e che siano dotati almeno dei seguenti elementi <i>hardware</i> collegati tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno o più "sistemi di pagamento", ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;</li> <li>• un sistema elettronico capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio;</li> <li>• un "erogatore" di beni e/o servizi.</li> </ul> <p>Si ricorda, peraltro, che sono considerati "sistemi di pagamento" anche le c.d. "torri di ricarica", le quali consentono, previo pagamento di una determinata somma, di generare un credito, utilizzabile mediante una "chiavetta" o altro apparecchio mobile, per l'erogazione di beni e servizi da <i>vending machine</i>.</p> |
| <b>6.2</b>   | <p><b>DISTRIBUTORI PRIVI DI SISTEMI DI PAGAMENTO</b></p> <p>Nel caso esaminato con la risposta a interpello 413/2019, i distributori automatici, collocati presso palestre e centri <i>fitness</i>, risultavano privi di periferiche di pagamento. I beni erogati dai distributori, infatti, venivano acquistati mediante piani di ricarica e abbonamenti che venivano pagati presso le <i>reception</i> delle palestre e dei centri in parola. Questi ultimi, incassavano le somme per conto del gestore dei distributori e comunicavano ai clienti che la ricevuta di pagamento sarebbe stata recapitata tramite posta elettronica.</p> <p>Pertanto, i distributori in esame sono stati esclusi dall'ambito applicativo dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.</p>  |
| <b>7</b>     | <p><b>VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IMPOSTE DIRETTE - ESONERO PER IL REGIME PREMIALE ISA - AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 411, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'ambito applicativo dell'esonero dal visto di conformità per la com-</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | <p>pensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, previsto dal regime premiale ISA, in relazione ai rapporti tra una società di persone e un proprio socio.</p>   |
| <b>7.1</b>   | <p><b>OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ</b><br/>         Ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017, occorre infatti apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e IRAP per effettuare la compensazione "orizzontale", mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e IRAP.<br/>         Da quest'anno tale disciplina va però coordinata con quanto previsto dal regime premiale introdotto in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di cui all'art. 9-<i>bis</i> del DL 50/2017 (ISA).</p>  |
| <b>7.2</b>   | <p><b>ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ PER AFFIDABILITÀ FISCALE</b><br/>         Ai sensi dell'art. 9-<i>bis</i> del DL 50/2017 e del provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200, in relazione ai crediti maturati nel periodo d'imposta 2018 è infatti previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui;</li> <li>• in conseguenza dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10).</li> </ul>   |
| <b>7.3</b>   | <p><b>ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ESONERO DALLA SOCIETÀ AL SO-CIO</b><br/>         Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio di una società di persone artigiana, il quale utilizza nella propria dichiarazione dei redditi la quota di ritenute attribuite dalla società, rimane soggetto all'obbligo del visto di conformità per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 del credito IRPEF per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, non potendo avvalersi dell'esonero spettante alla società in base al regime premiale per gli ISA.</p>   |
| <b>8</b>     | <p><b>START UP INNOVATIVE - AGEVOLAZIONI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA</b></p>  |
|              | <p>Con il DM 30.8.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.10.2019 n. 244, è stata modificata la disciplina prevista con il DM 24.9.2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di <i>start up</i> innovative.</p>   |
| <b>8.1</b>   | <p><b>DEFINIZIONI</b><br/>         All'art. 1 del DM 24.9.2014 viene sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la definizione di "visto <i>start up</i>" per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo;</li> <li>• la definizione di "territorio del cratere sismico aquilano" con quella di "organismo di ricerca".</li> </ul>   |
| <b>8.2</b>   | <p><b>PIANI D'IMPRESA E SPESE AMMISSIBILI</b><br/>         Viene sostituito l'art. 5 del DM 24.9.2014, con un testo che non fa più riferimento a "programmi di investimento".<br/>         In base alla nuova formulazione, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al DM 24.9.2014 i piani d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;</li> <li>• ovvero mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della <i>blockchain</i> e dell'<i>internet of things</i>;</li> <li>• ovvero finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.</li> </ul> <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i piani d'impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiore a 100.000,00 euro;</li> <li>• non superiore a 1.500.000,00 euro.</li> </ul> |



|                     |   |
|---------------------|---|
| <p><i>segue</i></p> | <p><b>Spese ammissibili</b></p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a immobilizzazioni materiali (come impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica), purché si tratti di beni coerenti con l'attività d'impresa e funzionali ad essa, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;</li> <li>• a immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;</li> <li>• ai servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al <i>marketing</i> e al <i>web marketing</i>;</li> <li>• al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.</li> </ul> <p>Non sono ammissibili alle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;</li> <li>• le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";</li> <li>• le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;</li> <li>• le spese relative a imposte e tasse</li> </ul> <p>È ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante – che devono essere giustificate dal piano d'impresa e possono essere utilizzate ai fini del pagamento di specifiche voci di spesa – nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.</p> |
| <p><b>8.3</b></p>   | <p><b>FINANZIAMENTO AGEVOLATO</b></p> <p>Il finanziamento agevolato è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un importo pari all'80%, invece del precedente 70%, delle spese ammissibili;</li> <li>• nei limiti previsti dall'art. 22 co. 3 lett. a) del regolamento comunitario 651/2014, relativo alla compatibilità con il mercato interno degli aiuti alle imprese in fase di avviamento.</li> </ul> <p>Per le <i>start up</i> innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (invece del precedente 80%) dell'importo concesso.</p> <p><b><i>Ipotesi particolari</i></b></p> <p>L'importo del finanziamento agevolato è pari al 90% (invece del precedente 80%) delle spese ammissibili nel caso di <i>start up</i> innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne;</li> <li>• ovvero preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.</li> </ul> <p><b><i>Durata massima dei finanziamenti</i></b></p> <p>I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni (invece dei precedenti 8).</p>  |
| <p><b>8.4</b></p>   | <p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse.</p>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <p><i>segue</i></p> | <p>Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.</p> <p>Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente;</li> <li>• deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese relative al personale dipendente e ai collaboratori aventi i requisiti indicati all'art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012.</li> </ul> <p>Al soggetto gestore – ossia Invitalia – è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, decorsi 6 mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.</p> <p>È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (invece del precedente 25%) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico e nel contratto di finanziamento.</p> |
| <p><b>8.5</b></p>   | <p><b>CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni di cui al DM 24.9.2014 non sono cumulabili con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse a titolo di “<i>de minimis</i>”, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.</p> <p>Resta salva, tuttavia, l'eccezione già prevista relativa alla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel rispetto dell'art. 8 del regolamento comunitario 651/2014.</p>   |
| <p><b>8.6</b></p>   | <p><b>REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Viene modificata la disciplina riguardante le ipotesi di revoca delle agevolazioni.</p> <p>È previsto, tra l'altro, che le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, laddove l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d'impresa, salvo i casi di forza maggiore.</p>   |
| <p><b>8.7</b></p>   | <p><b>APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà aggiornare la propria circolare esplicativa al fine di recepire le modifiche di cui al presente DM 30.8.2019 (si veda la circ. 10.12.2014 n. 68032, come modificata dalla circ. 14.2.2018 n. 102159).</p> <p>Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta circolare aggiornata.</p>  |
| <p><b>8.8</b></p>   | <p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>La nuova circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico individuerà la data a decorrere dalla quale potranno essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della nuova disciplina.</p>   |
| <p><b>9</b></p>     | <p><b>VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2019</b></p>   |
|                     | <p>Il DM 15.7.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.10.2019 n. 233, ha stabilito che le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli contenute nell'art. 20-<i>quater</i> del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) si applicano “<i>anche per tutto l'esercizio 2019</i>”.</p>  |

|      |   |
|------|---|
| 9.1  | <p><b>DEROGA</b></p> <p>Il suddetto art. 20-<i>quater</i> del DL 119/2018 prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente (si tratta, infatti, di una disposizione a carattere facoltativo) ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.</p> <p>In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole.</p>   |
| 9.2  | <p><b>DECORRENZA</b></p> <p>La suddetta norma stabilisce che la deroga si applica con riferimento all'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ma può essere estesa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli esercizi successivi, <i>"in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari"</i>.</p> <p>Considerato il <i>"permanere di una situazione di volatilità dei corsi"</i>, il Ministero ha ora ritenuto opportuno, con il DM 15.7.2019, estendere le disposizioni in esame anche all'esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).</p>  |
| 10   | <p><b>DEMATERIALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELLE NOTE SPESE - CHIARIMENTI</b></p>   |
|      | <p>Con le risposte a interpello 9.10.2019 n. 403 e 17.10.2019 n. 417, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità di dematerializzare i documenti giustificativi delle note spese di professionisti e dipendenti senza l'intervento di un pubblico ufficiale trattandosi, generalmente, di documenti analogici originali non unici.</p>  |
| 10.1 | <p><b>DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE NON UNICO</b></p> <p>I documenti analogici originali non unici sono documenti che trovano corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.</p> <p>Per tali documenti, quindi, è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.</p>   |
| 10.2 | <p><b>DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE UNICO</b></p> <p>Se per il giustificativo allegato alla nota spese non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, si è in presenza di un documento analogico originale unico la cui dematerializzazione, invece, necessita dell'intervento del pubblico ufficiale (art. 4 del DM 17.6.2014).</p> <p>Rientrano in questa casistica i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE, con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale;</li> <li>• ovvero non è assicurato un "effettivo scambio di informazioni", locuzione da intendersi riferita ad uno dei Paesi annoverati nella c.d. <i>"white list"</i> (art. 1 del DM 4.9.96), nonché a quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.</li> </ul> |
| 11   | <p><b>SPLIT PAYMENT - VARIAZIONI IVA IN DIMINUZIONE - PENALITÀ TRATTENUTE AL FORNITORE - ASSENZA IN FATTURA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) - VERIFICA SULL'ALIQUOTA IVA APPLICATA</b></p>  |
|      | <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 436 sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ad operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72).</p>   |
| 11.1 | <p><b>VARIAZIONI IVA IN DIMINUZIONE</b></p> <p>Quando si applica il meccanismo dello <i>split payment</i>, il cedente o prestatore mantiene la qualifica di debitore dell'imposta per l'operazione effettuata nei confronti del soggetto destinatario di tale disciplina (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15).</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | Di conseguenza, il cessionario o committente non ha la facoltà di operare le variazioni IVA in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72, restando tale “prerogativa” in capo al cedente o prestatore.  |
| <b>11.2</b>  | <b>PENALITÀ TRATTENUTE AL FORNITORE</b><br>La base imponibile IVA dell’operazione non deve essere ridotta delle somme trattenute al fornitore a titolo di penalità (art. 15 co. 2 del DPR 633/72).  |
| <b>11.3</b>  | <b>FATTURE PRIVE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)</b><br>Il codice identificativo di gara (CIG) non rientra nel contenuto obbligatorio della fattura stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72, ma è comunque un dato previsto per assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 25 co. 2 del DL 66/2014).<br>Poiché il CIG errato o mancante non pregiudica la validità fiscale della fattura, l’omissione può essere sanata attraverso l’invio di un nuovo documento utile a integrare i dati mancanti in quello originario.   |
| <b>11.4</b>  | <b>VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELL’ALiquOTA IVA APPLICATA</b><br>Spetta al cedente o prestatore la responsabilità per la verifica dell’aliquota IVA applicata alle predette operazioni, in quanto tale soggetto mantiene la qualifica di debitore dell’imposta. Il cessionario o committente è comunque tenuto a esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del fornitore.   |
| <b>12</b>    | <b>TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ED ERRORE A DUPLICAZIONE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DI FATTURE GIÀ EMESSE IN FORMATO CARTACEO</b>   |
|              | Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2019 n. 395 è stato precisato che, qualora siano erroneamente trasmesse al Sistema di Interscambio fatture già inviate ai cessionari o committenti in formato cartaceo in anni precedenti, il cedente o prestatore può emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per sanare l’errore.   |
| <b>12.1</b>  | <b>VERIFICA DELL’UNICITÀ DELLA FATTURA</b><br>Nel caso in esame il Sistema di Interscambio non poteva intercettare e impedire la trasmissione di fatture elettroniche già emesse in formato cartaceo negli anni 2017 e 2018, ossia in annualità nelle quali non era ancora previsto l’obbligo di fatturazione elettronica.  |
| <b>12.2</b>  | <b>EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</b><br>Al fine di sanare l’errore commesso, il cedente o prestatore può avvalersi della procedura di variazione dell’imponibile o dell’imposta prevista dall’art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72. Il predetto errore può essere ricondotto, infatti, alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.<br>Nelle note di variazione emesse in formato elettronico occorre indicare nel campo “causale” la dizione “ <i>storno totale della fattura per errato invio tramite Sdl</i> ”.   |
| <b>13</b>    | <b>BIKE SHARING - RICONDUCEBILITÀ AI SERVIZI ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI PRIVATI - ESCLUSIONE - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b>   |
|              | Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2019 n. 396 sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità di applicare l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, previsto per i servizi elettronici resi a committenti privati, a un servizio di <i>bike sharing</i> usufruibile tramite un’applicazione per <i>smartphone</i> e <i>tablet</i> .  |
| <b>13.1</b>  | <b>SERVIZI ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI PRIVATI</b><br>Tenuto conto della definizione prevista dall’art. 7, par. 1, del regolamento comunitario 15.3.2011 n. 282, il servizio di <i>bike sharing</i> in esame non rientra tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.<br>Si tratta, invece, di un “servizio complesso” riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano “ <i>gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.</i> ” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.12.2008 n. 478). |

|      |   |
|------|---|
| 13.2 | <p><b>MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p>L'operazione in esame deve essere certificata, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante scontrino o ricevuta fiscale;</li> <li>• a partire dall'1.1.2020, attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale.</li> </ul>   |
| 14   | <p><b>IPER-AMMORTAMENTI - SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOPORTANTI - COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO</b></p>  |
|      | <p>Con la risposta a interpello 10.10.2019 n. 408, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all'agevolabilità, ai fini dell'iper-ammortamento, delle scaffalature autoportanti dei magazzini automatizzati.</p>  |
| 14.1 | <p><b>EVOLUZIONE INTERPRETATIVA</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 9.8.2019 n. 62 aveva chiarito che potevano essere agevolabili le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, considerando quindi escluse dai super/iper-ammortamenti le strutture costituenti le scaffalature dei suddetti magazzini, essendo elementi propri del fabbricato e quindi "costruzioni".</p> <p>Successivamente, l'art. 3-<i>quater</i> co. 4 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019) ha disposto che, ai soli fini della disciplina dell'iper-ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).</p> <p>Nella risposta in esame è quindi prevista l'applicazione retroattiva dell'art. 3-<i>quater</i> co. 4 del DL 135/2018 convertito.</p> |
| 14.2 | <p><b>DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>Il costo delle scaffalature relative ai magazzini autoportanti, inizialmente escluso dall'iper-ammortamento, può quindi rientrare nell'agevolazione senza allegare una nuova perizia, ma con una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.</p>   |
| 14.3 | <p><b>COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO</b></p> <p>La maggiorazione relativa all'iper-ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile, essendo prevalente la funzione "immobiliare" delle stesse.</p>  |
| 15   | <p><b>SUPER-AMMORTAMENTI - CABINE BALNEARI IN LEGNO RIMOSSE OGNI FINE STAGIONE</b></p>  |
|      | <p>Con la risposta a interpello 9.10.2019 n. 404, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del super-ammortamento le cabine balneari in legno (costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave) che vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare.</p>   |
| 15.1 | <p><b>REQUISITI RISPETTATI</b></p> <p>L'agevolazione spetta con riferimento alle suddette cabine posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono beni strumentali all'attività esercitata dall'impresa;</li> <li>• si applica il coefficiente di ammortamento del 20% previsto per gli stabilimenti in legno (tabella allegata al DM 31.12.88, Gruppo XVII "Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua", Specie 4/a "Stabilimenti balneari marini").</li> </ul>   |
| 15.2 | <p><b>ESCLUSIONE DALLE COSTRUZIONI</b></p> <p>Le suddette cabine balneari sono agevolabili purché non siano annoverabili tra le "costruzioni" e, quindi, non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare.</p>  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>16</b>   | <b>CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DA PARTE DEI SOCI ALLA SOCIETÀ - ESCLUSIONE</b>  |
|             | Nella risposta a interpello 15.10.2019 n. 415, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione fiscale derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006, non possono cedere alla stessa società il credito corrispondente a detta detrazione.   |
| <b>16.1</b> | <b>SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE FISCALE</b><br>Anziché fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono infatti optare per la cessione del corrispondente credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;</li> <li>• ovvero ad altri soggetti privati, che devono avere un "collegamento" con l'intervento eseguito.</li> </ul>   |
| <b>16.2</b> | <b>FACOLTÀ DI SCELTA TRA DETRAZIONE FISCALE E CREDITO D'IMPOSTA - ESCLUSIONE</b><br>Se venisse consentita la possibilità per i soci di cedere il credito alla società titolare della detrazione, verrebbe però di fatto permesso allo stesso beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta. Tale facoltà non è prevista dalla norma e, di conseguenza, i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere alla stessa società il credito corrispondente alla suddetta detrazione.  |
| <b>17</b>   | <b>DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CHIARIMENTI</b>   |
|             | Nella risposta a interpello 10.10.2019 n. 409, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche (art. 16 co. 1- <i>septies</i> del DL 63/2013).  |
| <b>17.1</b> | <b>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</b><br>Il citato co. 1- <i>septies</i> stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1- <i>quater</i> dello stesso articolo siano realizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519,</li> <li>• da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,</li> </ul> le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi. |
| <b>17.2</b> | <b>SOGGETTI BENEFICIARI</b><br>L'Agenzia ha precisato che la detrazione può essere fruita da tutti gli acquirenti delle unità immobiliari.  |
| <b>17.3</b> | <b>IRRILEVANZA DELL'ACCATAMENTO ANTE LAVORI</b><br>Non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.   |
| <b>17.4</b> | <b>DATA DI AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE</b><br>Anche con riguardo all'acquisto di case antisismiche, per fruire della detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% o dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, dall'1.1.2017 devono essere iniziate le procedure autorizzatorie per l'esecuzione degli interventi da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.   |
| <b>18</b>   | <b>DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI</b>  |
|             | Con la risposta a interpello 30.10.2019 n. 452, l'Agenzia delle Entrate ha precisato  |



|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | che, fino alla piena operatività del codice del Terzo settore, il divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili gravante sugli enti non commerciali (ivi incluse associazioni e società sportive dilettantistiche) va valutata secondo i criteri definiti dalla disciplina per le ONLUS.   |
| <b>18.1</b>  | <b>CLAUSOLA STATUTARIA</b><br>Per gli enti non commerciali, l'utilizzabilità di particolari regimi fiscali di favore può essere subordinata alla previsione statutaria circa il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Ciò è previsto, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per beneficiare della decommercializzazione delle attività svolte dagli enti associativi (art. 148 del TUIR);</li> <li>• per le ONLUS (art. 10 del DLgs. 460/97);</li> <li>• per associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90 della L. 289/2002).</li> </ul>   |
| <b>18.2</b>  | <b>PERIODO TRANSITORIO</b><br>La disciplina per le ONLUS rimarrà in vigore fino alla piena operatività del codice del Terzo settore, decorrente dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo settore.<br>Fino a tale momento, il divieto di distribuzione degli utili è valutato secondo i criteri definiti dal DLgs. 460/97.  |
| <b>18.3</b>  | <b>PIENA OPERATIVITÀ DEL CODICE DEL TERZO SETTORE</b><br>Con la piena operatività del codice del Terzo settore, la disciplina delle ONLUS sarà abrogata. Da tale momento troveranno applicazione i nuovi criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017 in materia di divieto di distribuzione degli utili.  |
| <b>19</b>    | <b>BAR DIDATTICO ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO SUPERIORE - NATURA NON COMMERCIALE DELL'ATTIVITÀ</b>  |
|              | Con la risposta a interpello 29.10.2019 n. 446, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo svolgimento all'interno di un istituto di istruzione superiore di un "bar didattico", volto a misurare concretamente le competenze professionali acquisite dagli studenti attraverso una esperienza pratica, è irrilevante ai fini IRES e IVA.   |
| <b>19.1</b>  | <b>IMPOSIZIONE DIRETTA</b><br>L'attività di "bar didattico", nel caso di specie, è svolta con le medesime strutture utilizzate dall'istituto per l'espletamento della propria attività didattica istituzionale, quindi senza una specifica organizzazione che possa far presumere lo svolgimento di un'attività imprenditoriale ex art. 55 del TUIR.<br>Inoltre, consistendo in un'esercitazione di laboratorio effettuata durante le ore di lezione, rappresenta una fase dell'attività didattica istituzionale decommercializzata ai sensi dell'art. 74 co. 2 lett. a) del TUIR.  |
| <b>19.2</b>  | <b>IVA</b><br>Se tale attività viene svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente a fini concorrenziali sul mercato, nonché in modo limitato, sia rispetto ai tempi di svolgimento sia rispetto ai prodotti e quantità somministrate, non si qualifica come imprenditoriale ed è quindi priva del presupposto soggettivo ex art. 4 co. 4 del DPR 633/72.   |
| <b>20</b>    | <b>ELIMINAZIONE DI ATTIVITÀ RIVELATESI INESISTENTI - DEDUCIBILITÀ</b>   |
|              | La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.10.2019 n. 407 ha chiarito che, qualora la società abbia erroneamente rilevato in bilancio in esercizi precedenti proventi che hanno concorso a formare il reddito e attività finanziarie (acquistate mediante l'utilizzo di tali proventi) e, una volta appurata la loro inesistenza (poiché emergenti da documenti contraffatti), abbia provveduto a correggere l'errore in bilancio, stornando tali attività e riducendo in contropartita gli utili portati a nuovo (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti), l'importo corrispondente alla correzione concorre a formare il reddito d'impresa come sopravvenienza passiva ex art. 101 co. 4 del TUIR nel periodo d'imposta in cui la correzione viene operata (nella specie, si tratta dell'esercizio in cui l'impresa si è accorta dell'errore e ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica competente). |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>21</b>   | <b>FALLIMENTO - ESIGIBILITÀ DIFFERITA - PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CON INCASSO DEL CORRISPETTIVO NEL CORSO DELLA STESSA</b>  |
|             | Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 455 sono stati forniti chiarimenti con riguardo all'IVA versata in produzione da un fallimento per corrispettivi incassati relativi a operazioni con imposta a esigibilità differita effettuate prima dell'apertura della procedura.   |
| <b>21.1</b> | <b>NATURA DI CREDITO CONCURSALE</b><br>Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.5.2019 n. 164, è stato confermato che l'IVA per le predette operazioni deve essere considerata un credito concorsuale e non un credito prededucibile.   |
| <b>21.2</b> | <b>IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERARE L'IVA VERSATA</b><br>Alla luce di tale qualificazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il curatore fallimentare non aveva l'obbligo di versare il debito IVA relativo alle citate operazioni, fermo restando il diritto dell'Erario a insinuarsi nel fallimento per esigere il credito.<br>Il modo di procedere della curatela non configura, tuttavia, un errore di natura fiscale, dunque l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla restituzione dell'IVA versata.  |
| <b>22</b>   | <b>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO SPORTIVO - NON ASSOGGETTABILITÀ AD IVA</b>   |
|             | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.10.2019 n. 453, ha chiarito che non deve essere assoggettato a IVA, se sono rispettate le condizioni stabilite dall'art. 4 del DPR 633/72, l'eventuale contributo straordinario richiesto in aggiunta all'ordinaria quota di partecipazione a un campionato sportivo e versato da soggetti che aspirano a partecipare alla competizione, pur non essendo associati dell'ente organizzatore.   |
| <b>22.1</b> | <b>REQUISITI PER LA NON ASSOGGETTABILITÀ AD IVA</b><br>Al fine di determinare l'eventuale esclusione da IVA del contributo straordinario versato da un'associazione ad un'altra, affiliata alla medesima Federazione sportiva, per l'iscrizione a un torneo, occorre analizzare il disposto dell'art. 4 del DPR 633/72. La norma dispone, da un lato, che siano imponibili, in quanto effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa <i>"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto"</i> . Pur tuttavia, la medesima disposizione esclude le operazioni <i>"effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività"</i> . L'esclusione da imposta deve poi essere verificata "caso per caso" in relazione alla tipologia dell'associazione, dell'attività da essa esercitata e alla circostanza che detta attività sia effettuata nei confronti di soci, associati, partecipanti o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e fanno parte di un'unica organizzazione locale, dei rispettivi soci e associati (C.M. 12.5.98 n. 124/E).<br>In ultimo, per poter beneficiare dell'agevolazione, è necessario che siano rispettate le condizioni poste dall'art. 4 co. 7 del DPR 633/72, ovvero che gli statuti delle associazioni prevedano il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, la garanzia dell'uniformità del rapporto e delle modalità associative, l'obbligo di redazione e approvazione di un rendiconto, la libera eleggibilità degli organi amministrativi e l'intrasmissibilità della quota. |
| <b>22.2</b> | <b>ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO SPORTIVO</b><br>Premesso quanto sopra, non vanno assoggettati a IVA i contributi straordinari versati da un'associazione a favore di un altro ente, organizzatore di un torneo, laddove essi prevedano esclusivamente la partecipazione a un campionato sportivo, la cui organizzazione costituisce attività istituzionale dell'ente.   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>23</b>   | <b>ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'ASSISTENZA PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ELENCO</b>  |
|             | Con il DM 5.8.2019 n. 106, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.10.2019 n. 233, è stato emanato il regolamento sulle modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, in attuazione dell'art. 12 co. 4 del DLgs. 31.12.92 n. 546.  |
| <b>23.1</b> | <p><b>ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'ASSISTENZA PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE</b></p> <p>L'art. 12 co. 4 del DLgs. 546/92 sancisce che, ai fini dell'assistenza del contribuente presso le Commissioni tributarie, possono, oltre ai soggetti iscritti negli Albi professionali (es. avvocati e dottori commercialisti), assumere la veste di difensore altri soggetti, la cui competenza può essere limitata a determinate materie o a determinati contribuenti.</p> <p>Si tratta dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio (tutte le materie);</li> <li>• soggetti iscritti al 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (imposte di registro e di successione, tributi locali, IVA, IRPEF, IRES e IRAP);</li> <li>• funzionari delle associazioni di categoria che, all'entrata in vigore del DLgs. 545/92, erano iscritti negli elenchi delle Intendenze di finanza (tutte le materie);</li> <li>• dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale (liti nelle quali sono parti gli associati);</li> <li>• dipendenti di imprese o di loro controllate (ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale (liti nelle quali sono parti le imprese o loro controllate);</li> <li>• dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, o del diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale (liti nelle quali sono parti gli assistiti su adempimenti per i quali il CAF ha prestato assistenza).</li> </ul> |
| <b>23.2</b> | <p><b>ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI</b></p> <p>Per effetto del DM 5.8.2019 n. 106, che entrerà in vigore il 2.4.2020, l'elenco dei suddetti soggetti sarà tenuto dal Dipartimento della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e non più dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate (DRE).</p> <p>Coloro i quali erano iscritti nell'elenco tenuto dalle DRE sono di diritto iscritti nella relativa sezione del nuovo elenco tenuto dal MEF.</p>   |
| <b>24</b>   | <b>DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>   |
|             | Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.10.2019 n. 728796 sono stati aggiornati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello di dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali;</li> <li>• le relative istruzioni per la compilazione;</li> <li>• le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</li> </ul>  |
| <b>24.1</b> | <p><b>DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE</b></p> <p>Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134 era stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p> <p>Tale modello va utilizzato per dichiarare le successioni aperte dal 3.10.2006 e va presentato esclusivamente in via telematica (dall'1.1.2019).</p>   |

|      |  |
|------|--|
| 24.2 | <p><b>MODIFICHE AL MODELLO</b></p> <p>Il provv. Agenzia Entrate 21.10.2019 n. 728796 apporta alcune modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, per adeguarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal DL 28.9.2018 n. 109 (conv. L. 16.11.2018 n. 130);</li> <li>• alle disposizioni agevolative previste in materia di Terzo settore dall'art. 82 del DLgs. 117/2017;</li> <li>• agli orientamenti interpretativi relativi alla gestione dall'agevolazione per i terreni agricoli e montani prevista dall'art. 14 della L. 18.10.2001 n. 383.</li> </ul>  |
| 24.3 | <p><b>UTILIZZO DEL VECCHIO MODELLO</b></p> <p>Il provv. 21.10.2019 n. 728796 precisa che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l'utilizzo del modello non aggiornato è ancora consentito per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, quindi fino al 20.12.2019.</p>  |
| 25   | <p><b>VERSAMENTO DEI TRIBUTI PER I SERVIZI IPOTECARI - NUOVE MODALITÀ DAL 2020</b></p>   |
|      | <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 734564 è stato disposto che, a partire dall'1.1.2020, il pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie, dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE);</li> <li>• oppure le altre modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473.</li> </ul>   |
| 25.1 | <p><b>VERSAMENTO CON IL MODELLO "F24 ELIDE"</b></p> <p>A partire dall'1.7.2017 (per effetto dell'art. 7-<i>quater</i> del DL 193/2016, conv. L. 225/2016), è stato infatti intrapreso un percorso di riforma delle modalità di riscossione delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altra entrata o corrispettivo dovuto per i servizi resi da parte degli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In questo contesto, il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473 ha previsto, in particolare, l'utilizzo della modalità di pagamento mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in luogo del modello F23.</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 734564, l'utilizzo del modello "F24 ELIDE" viene esteso, a decorrere dall'1.1.2020, al pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.</p> |
| 25.2 | <p><b>UTILIZZO DI ALTRE MODALITÀ</b></p> <p>A partire dall'1.1.2020, in alternativa al modello "F24 ELIDE", i suddetti versamenti potranno essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante un apposito contrassegno telematico, che potrà essere acquistato presso gli intermediari e potrà essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all'Ufficio;</li> <li>• attingendo alle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Restano comunque ferme le disposizioni sul pagamento mediante terminali POS.</p>  |
| 25.3 | <p><b>UTILIZZO DEL MODELLO F23</b></p> <p>Per i versamenti dei tributi in esame, fino al 31.12.2019 si potrà ancora utilizzare il modello F23, secondo le modalità attualmente vigenti.</p>  |
| 26   | <p><b>SPAZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b></p>  |
|      | <p>L'art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. "decreto clima") prevede il riconoscimento di un incentivo al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti.</p>   |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>26.1</b> | <b>SOGGETTI BENEFICIARI</b><br>L'agevolazione spetta agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina.   |
| <b>26.2</b> | <b>AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA</b><br>Ai suddetti soggetti è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 5.000,00 euro ciascuno. Il contributo viene corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili;</li> <li>• nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;</li> <li>• sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.</li> </ul>  |
| <b>26.3</b> | <b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b><br>Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottenimento del contributo;</li> <li>• la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.</li> </ul>  |
| <b>27</b>   | <b>BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI</b><br>L'art. 2 co. 1 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. "decreto clima") riconosce un "buono mobilità" ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 10.7.2014 n. 2147 e 28.5.2015 n. 2043, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;</li> <li>• rottamano, entro il 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.</li> </ul>  |
| <b>27.1</b> | <b>MISURA DEL BUONO</b><br>Il buono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è di 1.500,00 euro per ogni autovettura e di 500,00 euro per ogni motociclo rottamato;</li> <li>• deve essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita;</li> <li>• non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</li> </ul>  |
| <b>27.2</b> | <b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b><br>Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.   |
| <b>28</b>   | <b>TRATTAMENTO DEI COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI A NON RESIDENTI IN ITALIA IN PRESENZA DI BASE FISSA</b><br>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.10.2019 n. 429, ha esaminato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da un non residente.  |
| <b>28.1</b> | <b>RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA</b><br>Il caso riguarda un medico che, per motivi familiari, ha trasferito la residenza fiscale a Lugano, dove dimora con la moglie e i figli, iscrivendosi all'AIRE; l'attività è svolta a Milano e i compensi professionali sono interamente prodotti in Italia, mentre alcun tipo di attività è esercitata in Svizzera.<br>L'Agenzia precisa che, laddove il medico sia in grado di dimostrare l'effettiva residenza in Svizzera, il reddito prodotto in Italia è ivi imponibile in virtù dell'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR, il quale dispone che ai fini dell'applicazione dell'IRPEF nei confronti dei soggetti non residenti si considerano imponibili "i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato". |

|              |   |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | <p>Sempre nel presupposto che il medico sia residente in Svizzera, opera la previsione dell'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, il quale sancisce la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tale eventualità, anche lo Stato della fonte ha il potere di tassare i redditi attribuibili a tale base fissa.</p> <p>Nel caso in esame, il reddito derivante dall'attività professionale svolta in Italia è ivi soggetto a tassazione in considerazione della presenza di una base fissa.</p> |
| <b>28.2</b>  | <p><b>MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA</b></p> <p>L'Agenzia chiarisce che i compensi erogati da un sostituto di imposta sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 co. 1 del DPR 600/73.</p>  |